

CASSAZIONE SEZ. I PENALE
11 GIUGNO 1990

PRESIDENTE: CARNEVALE
ESTENSORE: SIBILIA
IMPUTATO: RUSSANO

Informatica • Impugnazioni penali • Spedizione mediante telefax • Inammissibilità.

È inammissibile, per violazione delle forme prescritte, l'appello contro l'ordinanza relativa all'applicazione di misure cautelari personali spedita dal Pubblico Ministero per mezzo di telefax.

FATTO E DIRITTO. — Il 30 dicembre 1989 il procuratore della repubblica presso il Tribunale di Crotona chiedeva al giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale l'applicazione nei confronti di Russano Francesco (imputato di omicidio volontario in persona di Lettieri Giuseppe) della misura cautelare della custodia in carcere.

Tale richiesta era disattesa dal g.i.p. anzidetto con ordinanza 8 gennaio 1990, che era impugnata con appello al Tribunale di libertà di Catanzaro dal procuratore della repubblica di Crotona, il quale provvedeva all'invio dell'atto di appello alla cancelleria dell'adito Tribunale a mezzo di telefax.

Con ordinanza 21 febbraio 1990 il Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile il gravame, nel rilievo che non risultavano essere state osservate le disposizioni degli art. 309, comma 4, 310 e 582 cod. proc. pen. sulle modalità di presentazione dell'impugnazione. Con la stessa ordinanza il proposto appello veniva altresì ritenuto infondato anche nel merito.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. di Crotona, adducendo che le norme sulla presentazione dell'impugnazione non escludono l'utilizzabilità di uno strumento tecnico, come il telefax, che garantisce in ogni caso la ricezione dell'atto di impugnazione.

Il ricorso va rigettato, in quanto legittimamente è stata dichiarata dal giudice di merito l'inammissibilità del gravame proposto a mezzo telefax.

Invero, le norme in materia (art. 582 e 583, in riferimento agli art. 309, comma 4, e 310 cod. proc. pen.), riguardanti la presentazione o la spedizione dell'impugnazione prevedono forme particolari, atte a garantire non solo la ricezione ma anche e soprattutto l'autenticità della provenienza: l'inosservanza di dette forme comporta l'inammissibilità dell'impugnazione (art. 591 cod. proc. pen.).

Orbene, le stesse norme non prevedono l'utilizzazione di uno strumento tecnico, come il telefax, che se garantisce, come sostenuto dal ricorrente, la ricezione dell'atto di impugnazione, non si appalesa comunque idoneo a garantirne anche la provenienza.

Né a giustificare l'impiego di detto mezzo tecnico possono valere le ragioni addotte dal ricorrente (carenza di personale), poiché a tale inconveniente ben si sarebbe potuto ovviare con la spedizione dell'atto di impugnazione a mezzo di telegramma o di lettera raccomandata (art. 583 cod. proc. pen.).

CASSAZIONE SEZ. II PENALE 8 GENNAIO 1991

PRESIDENTE: DE MAIO
ESTENSORE: NARDI
IMPUTATO: CALLÀ

Informatica • Impugnazioni penali • Spedizione mediante telefax • Validità.

È valido l'appello contro l'ordinanza del giudice di primo grado che abbia rigettato la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura della custodia cautelare spedito al Tribunale del riesame per mezzo del telefax.

Rilevato che il Tribunale di Locri, con sentenza dibattimentale pronunciata in data 2 maggio 1990, revocava, su istanza della difesa, la misura della custodia cautelare in carcere inflitta al predetto imputato per omesso interrogatorio entro il termine dei cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione (ex art. 302 cod. proc. pen.); che con ordinanza del 14 maggio 1990 lo stesso Tribunale rigettava la richiesta del P.M. di applicazione della misura della custodia nei confronti del medesimo imputato; che avverso tale provvedimento proponeva appello il P.M. al Tribunale del riesame e questo, con ordinanza del 21 giugno 1990, accoglieva il gravame ed applicava al Callà la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere; che contro quest'ultimo provvedimento ricorre ora per cassazione il difensore del Callà, deducendo tre motivi di doglianza:

a) impossibilità di proporre istanza di riesame al Tribunale di cui all'art. 309, comma 7, detto codice, avverso un'ordinanza del giudice collegiale;

b) irritalità del'appello proposto dal P.M. non essendo l'uso del telefax previsto dall'art. 582 nuovo codice di rito ai fini della spedizione dell'impugnazione;

c) violazione degli artt. 274 e 275 ridotto codice, non essendo stato in particolare rispettato il principio dell'adeguatezza nell'applicazione delle misure cautelari personali;

ritenuto che il primo motivo è palesemente infondato avendo le sezioni unite,

con sentenza resta all'udienza del 23 novembre 1990, Santucci (*Foro it.*, 1991, II, 73), stabilito che la competenza attribuita dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. al Tribunale della libertà in tema di riesame delle ordinanze impositive di misure cautelari personali coercitive e di appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali ha carattere generale e, quindi, sussiste anche nei confronti dei provvedimenti adottati dopo la chiusura delle indagini preliminari, nel corso ed anche dopo il giudizio di primo e secondo grado; e, pertanto, nel caso — ricorrente nella specie — in cui il giudice di primo grado abbia, con ordinanza successiva alla sentenza di condanna che però abbia revocato la misura cautelare della custodia in carcere, rigettato la richiesta del P.M. di applicazione della stessa misura, il gravame, con il quale detto ufficio impugni tale provvedimento sotto il profilo della sussistenza di esigenze cautelari, nonché dell'adeguatezza e proporzionalità della misura coercitiva richiesta, ha natura di appello legittimamente proponibile dinanzi al Tribunale del riesame, a mente dell'art. 310 del codice di rito; che ugualmente infondato è il secondo motivo del ricorso in quanto, se è vero che l'art. 583 del codice non prevede espressamente il telefax quale modo di proposizione dell'impugnazione, ma solo il telegramma e la trasmissione dell'atto a mezzo di raccomandata, è pur vero però che l'uso di detto strumento deve reputarsi senz'altro idoneo a far pervenire alla cancelleria del tribunale competente sia la dichiarazione di impugnazione che i contestuali motivi, trattandosi di un mezzo tecnologico che consente la perfetta ed integrale trasmissione del contenuto del documento, il quale, peraltro, risulta morfologicamente riprodotto con assoluta fedeltà sul supporto cartaceo agli atti; inoltre, v'è da considerare che questo mezzo tecnologico moderno garantisce non solo la ricezione del documento ma anche la certezza della provenienza, in quanto il numero predeterminato e stabilmente assegnato assicura la provenienza dell'ufficio che risulta quale mittente cui corrisponde quel dato numero, garanzia che manca certamente ove l'impugnazione del P.M. sia proposta mediante telegramma o spedita per raccomandata dato che il comma 3 dell'art. 583 richiede l'autenti-

ca della sottoscrizione solo se si tratti di parti private; ed infine che l'art. 150 dello stesso codice — statuendo che il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscono la conoscenza dell'atto — ha introdotto una norma per così dire « aperta » in rapporto all'evoluzione tecnologica, che consente di ritenere verosimile una larga diffusione di mezzi di telecomunicazione diversi da quelli attualmente previsti, tra i quali è da comprendere certamente il fax, e detta disposizione non può non applicarsi in via analogica anche al P.M. per cui è da ritenere giuridicamente possibile, interpretando l'art. 583 in correlazione con l'art. 150, la proposizione dell'impugnazione da parte di detto ufficio anche per mezzo del telefax, da considerare del tutto equipollente anzi più garantistico del telegramma e della raccomandata, espressamente previsti dal legislatore; anche perché riproduce fotograficamente il testo e la sottoscrizione autografa; che privo di consistenza è anche il terzo motivo del gravame posto che il giudice *a quo* ha compiutamente motivato l'applicazione al Callà della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, richiamando gli elementi indiziari enucleati nella sentenza di primo grado, in esito al giudizio, la cui gravità era dimostrata dalla dignità di prova piena ad essi riconosciuta dal collegio giudicante, ed inoltre valutando le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), del codice, in rapporto sia alle specifiche modalità del fatto che alla personalità dell'imputato, indicato dal possesso di danoro proveniente da tanti e gravi sequestri, oltreché di banconote false, come collettore di denaro « sporco », di sicura affidabilità per le organizzazioni criminali che gestiscono i sequestri di persona, con le quali è da ritenere che si trovi in strettissimi contatti, onde l'inadeguatezza della misura disposta dal Tribunale di Locri — presentazione ai carabinieri e divieto di espatrio — consentendo essa ampio margine di contatti e d'azione, e la conseguente necessità della custodia cautelare in carcere.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione, su difforme richiesta del P.M., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.

TELEFAX E IMPUGNAZIONI PENALI

Due provvedimenti delle conclusioni opposte.

Nella motivazione dell'*overrule* la validità dell'appello del pubblico ministero avverso decisioni in materia di misure cautelari personali « presentato per mezzo del telefax » è disquisita a lungo: « se è vero che l'art. 583 del codice non prevede espressamente il telefax quale modo di proposizione dell'impugnazione, ma solo il telegramma e la trasmissione dell'atto a mezzo di raccomandata, è pur vero però che l'uso di detto strumento deve reputarsi senz'altro idoneo a far pervenire dalla cancelleria del Tribunale competente sia la dichiarazione d'impugnazione che i contestuali motivi, trattandosi di un mezzo tecnologico che consente la perfetta ed integrale trasmissione del contenuto del documento, il quale, peraltro, risulta morfologicamente riprodotto con assoluta fedeltà sul supporto cartaceo agli atti; inoltre, v'è da considerare che questo mezzo tecnologico moderno garantisce non solo la ricezione del documento ma anche la certezza della provenienza, in quanto il numero predefinito e stabilmente assegnato assicura la provenienza dell'ufficio che risulta quale emittente cui corrisponde quel dato numero, garanzia che manca certamente ove l'impugnazione del pubblico ministero sia proposta mediante telegramma o spedita per raccomandata, dato che il comma 3 dell'art. 583 richiede l'autentica della sottoscrizione solo se si tratti di parti private... ». Senonché, gli argomenti risultano di politica legislativa; la perfezione dell'atto dipende dalle norme: conta il rispetto della forma data, non l'idoneità del mezzo. Qui vale l'art. 591, 1, lett. c), cod. proc. pen.; le disposizioni in materia di forma dell'impugnazione non prevedono l'uso del telefax; così, impeccabilmente, motiva la prima decisione (cfr., nello stesso senso, G. SELLAROLI, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, vol. VI, 1991, sub art.

583, p. 101). Né coglie nel segno l'ultima osservazione dell'altro provvedimento: « l'art. 150 dello stesso codice — statuendo che il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscono la conoscenza dell'atto — ha introdotto una norma per così dire « aperta » in rapporto all'evoluzione tecnologica, che consente di ritenere verosimile una larga diffusione di mezzi di comunicazione diversi da quelli attualmente previsti, tra i quali è da comprendere certamente il fax, e detta disposizione non può applicarsi in via analogica anche al P.M. per cui è da ritenersi giuridicamente possibile, interpretando l'art. 583 in correlazione con l'art. 150, la proposizione dell'impugnazione da parte di detto ufficio anche per mezzo di telefax, da considerarsi del tutto equipollente ed anzi più garantistico del telegramma o della raccomandata previsti dal legislatore ».

Il ragionamento per analogia riferisce ad una situazione non prevista le conseguenze proprie di una situazione prevista (cfr., per tutti, L. CAIANI, *Analogia*, in *Enc. dir.*, vol. II, Milano, 1958, p. 363); ora, notificazioni e modi delle impugnazioni sono situazioni entrambe regolate; secondo il normale canone ermeneutico l'art. 150 cod. proc. pen. non si applica all'altra materia.

Opposte nelle conclusioni, le decisioni concordano, tuttavia, nella premessa: è valida l'impugnazione in tema di misure cautelari personali presentata nelle forme dell'art. 582.2 cod. proc. pen. o spedita nei modi indicati dall'art. 583 cod. proc. pen. L'affermazione suscita qualche dubbio; le cause di inammissibilità dell'impugnazione sono nominate nel solo art. 591 cod. proc. pen.; tuttavia, inferire a contrario da questa norma anche l'intera figura del riesame o dell'appello regolati negli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., conduce al paradosso di ritenere ammissibile l'atto presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ed inammissibile quello depositato nella cancelleria del Tribunale competente, contro la norma dell'art. 309.4 cod. proc. pen. La disposizione specifica (« la richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del Tribunale

indicato nel comma 7, con le forme previste dall'art. 582 ») sembra delineare una forma esclusiva; un caso in cui « la inammissibilità emerge da perifrasi » (CORDEIRO, *Procedura penale*, Milano, 1991, 979, del quale anche l'affermazione, ivi, 493, che « non ha corso [nemmeno] l'alternativa ammessa dall'art. 582.2 »; secondo G. AMATO, in *Commentario al codice di procedura penale*, a cura di AMODIO e DOMINIONI, vol. 3, II, sub art. 308-309, p. 195, « mentre è indubitabile l'inapplicabilità del non richiamato artt. 583, non sembra consentita un'interpretazione restrittiva dell'espresso riferimento all'art. 582 »).

SIMON PIETRO CIOTTI